

RISCOSSIONE

Il procedimento di riscossione

di Dottryna



La cartella di pagamento, disciplinata dall'articolo 25 D.P.R. 602/1973, è un atto impositivo emesso dall'Agente della Riscossione territorialmente competente, a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore delle somme dovute dal contribuente.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Riscossione", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo tratta in particolare alcuni aspetti generali del procedimento di riscossione.

Il **procedimento di riscossione** mediante **ruolo** si articola nei seguenti termini:

- **iscrizione a ruolo delle somme da parte dell'ente impositore**, sulla base di controlli automatici o formali della dichiarazione e avvisi di accertamento;
- **consegna del ruolo** all'Agente della Riscossione;
- **notifica della cartella di pagamento** da parte dell'Agente della Riscossione;
- **avvio del procedimento di esecuzione forzata** in caso di mancato pagamento delle somme dovute nei termini previsti.

L'attività di riscossione delle somme richieste mediante accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap è stata **potenziata** dall'[articolo 29 D.L. 78/2010](#).

Tale norma ha previsto che gli **avvisi emessi dal 1° gennaio 2011**, e relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007, siano **immediatamente esecutivi**, con la conseguenza che l'Agente della Riscossione può emettere direttamente l'**atto di pignoramento**, non essendo più necessaria l'emissione della cartella di pagamento.

L'atto di pignoramento può essere emanato, però, **solo dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla data di affidamento del debito all'Agente della Riscossione**, se il contribuente ha proposto ricorso e l'accertamento non è divenuto definitivo per giudicato o mancata impugnazione.

Qualora vi sia **fondato pericolo per la riscossione**, invece, il menzionato termine di 180 giorni non opera, e quindi l'Agente della Riscossione può procedere al **recupero immediato** dell'intera somma, non trovando applicazione nemmeno la normativa sulla **riscossione frazionata**.

La **cartella di pagamento** continua, invece, ad essere **necessaria** in caso di:

- liquidazioni automatiche;
- controlli formali;
- accertamenti aventi ad oggetto le imposte indirette diverse dall'Iva (ad esempio, l'imposta di registro o l'imposta sulle successioni e donazioni);
- altre entrate riscosse con ruolo (ad esempio, le tasse automobilistiche, il canone rai e i diritti camerali).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >